


ANCE | TORINOC/A
PROG. SPECIALI
TRAUT

Spett.le
SCR Piemonte
C.so Marconi, 10
10121 TORINO TO
C.A. Responsabile Procedimento
Arch. Sergio Manto

Torino, 18 settembre 2013
Prot. n. 871 GR/amd

- Appalto progettazione esecutiva ed esecuzione collegamento linea
Torino-Ceres.

Con riferimento all'appalto in oggetto, sulla base della segnalazione di alcune imprese associate interessate ed anche alla luce dei colloqui intercorsi in data odierna, si evidenzia quanto segue.

L'importo complessivo dei lavori, comprensivo degli oneri della sicurezza e al netto degli oneri di progettazione, è pari a Euro 129.624.576,44; in tutti i casi di appalto di importo superiore a 20.658.000 Euro, in base all'art. 61, comma 6 del DPR n. 207/2010, è previsto che l'impresa concorrente, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, debba aver realizzato, nei migliori cinque anni del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra d'affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara; il requisito deve essere comprovato secondo quanto previsto all'art. 79, commi 3 e 4 del Regolamento, ed è soggetto a verifica da parte delle stazioni appaltanti.

Il dato normativo propone due dati incontrovertibili: il fatturato da raggiungere per poter conseguire il requisito di legge è pari a 2,5 volte l'importo posto a base di gara, senza alcuna articolazione e differenziazione per categorie; lo stesso requisito va comprovato con la produzione di dichiarazioni annuali IVA (per le società di persone) o di bilanci (per le società di capitali).

Alla luce del chiaro quadro giuridico sopra esposto, appare singolare l'indicazione fornita da codesta rispettabile Stazione appaltante che, nel Disciplinare di gara, a pag. 12, e in un successivo chiarimento, pubblicato sul sito, evidenzia quanto segue:

./.



“Ai sensi dell’art. 61, comma 6, del DPR n. 207/2010 e s.m.i., il concorrente singolo o raggruppato o consorziato, oltre alla attestazione di qualificazione SOA conseguita in categorie e classifiche adeguate, deve avere realizzato nei migliori cinque anni del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando una cifra d’affari, ottenuta con lavori svolti o in corso di esecuzione (contrattualizzati), limitatamente alla quota parte eseguita, mediante attività diretta o indiretta, non inferiore a 2,5 volte l’importo dei lavori appartenenti a ciascuna categoria, prevista nel Bando di gara, di importo superiore ad Euro 20.658.000: il possesso del predetto requisito della cifra d’affari dovrà essere attestato in relazione ai soli lavori appartenenti alla categoria OS21, essendo questa infatti l’unica categoria, tra quelle di cui si compone l’intervento elencate al paragrafo 3 del Disciplinare di gara, di importo superiore ad Euro 20.658.000”

L’indicazione sopra fornita non appare conforme alla legge per i seguenti motivi:

- non vi è alcun riferimento, nella norma vigente, allo scorporo del fatturato per categorie: ciò è ulteriormente dimostrato dal fatto che la comprova del requisito in questione deve tassativamente avvenire tramite dichiarazioni IVA ovvero bilanci, all’interno dei quali non vi è evidentemente un’articolazione del fatturato per categorie di lavori eseguite;
- la previsione di un fatturato riferito ad una specifica categoria, nel caso di specie la OS21, oltre a non trovare riscontro normativo, comporta l’introduzione di un requisito di selezione delle imprese, aggiuntivo rispetto al possesso dell’attestazione SOA e alla dimostrazione di un fatturato pari a 2,5 volte la base d’asta: aggiunta non consentita dai principi generali e delle norme in vigore e quindi non nella facoltà dell’ente appaltante, libero di introdurre ulteriore elementi selettivi solo se operante nei cd. “settori speciali” o nel settore dei “beni culturali”.

A conferma di ciò si evidenzia come l’Autorità per la Vigilanza, sia nella Determinazione n. 4/2011 (Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara) sia negli schemi di bando-tipo recentemente inviati agli operatori per consultazione, aderisce alla lettura proposta dallo scrivente Collegio, lettura che scaturisce dalla lettera della norma citata;

- nel caso di specie, la richiesta di lavori eseguiti nella categoria OS21, di importo così significativo (pari a oltre 80 milioni di Euro) appare fortemente limitativa della concorrenza in quanto trattasi di categoria specialistica, raramente proposta in questi anni dagli enti appaltanti come categoria prevalente; ciò oltre al fatto che, ove prevista, è spesso considerata parte scorporabile di lavori di edilizia civile ovvero stradale prevalenti, con la conseguenza che la categoria, in sede di

./.





certificazione lavori da parte degli enti, spesso e volentieri non viene del tutto scorporata ovvero non viene adeguatamente riconosciuta e certificata all'esecutore.

Si richiede pertanto la rettifica del bando e del chiarimento pubblicato, con conseguente proroga dei termini, con adesione a quanto sopra indicato, in un'ottica di corretta interpretazione normativa e di maggior tutela della concorrenza: concorrenza che verrebbe svilita dalla scelta prospettata dall'ente e che non può certo vedersi "aiutata" dall'utilizzo dell'istituto dell'avvalimento, in presenza di verosimilmente pochissimi operatori in possesso del requisito richiesto

Si resta sul punto a disposizione per tutti i chiarimenti e gli incontri necessari e si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE




**COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI****ANCE TORINO***10123 TORINO, VIA SAN FRANCESCO DA PAOLA 39**TELEFONO: +39.011.8137777**FAX: +39.011.8178619**CASELLA POSTALE: 1213 TO FERR.**CODICE FISCALE: 80082950017***<http://www.cce.to.it>****e-m@il: opere.pubbliche@cce.to.it**

Torino, 18 settembre 2013

SERVIZIO LL.PP. E QUALIFICAZIONE**DESTINATARIO SCR PIEMONTE - C.A. ARCH. SERGIO MANTO****FAX 011/6599161**

Si anticipa comunicazione inviata a mezzo posta ordinaria.

Cordiali saluti.

Mittente: .. Dr. Giovanni ROBERTI**Totale pagine esclusa la presente: n.****In caso di ricezione difettosa si prega di telefonare al n° 011.81377.258**